

1213

**BOZZA EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE**

**Art. 3.**

**3.3**

Bisinella, Comaroli

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento al partito politico. Può inoltre essere anche allegato in forma grafica».*

**3.4**

Lo Moro, De Monte, Gotor, Migliavacca, Mineo, Pagliari, Pizzetti, Russo

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente».*

**3.5 (testo 2)**

Pagliari

*Al comma 2, sostituire le parole da: «nell'osservanza» a «di diritto», con le seguenti: «nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea».*

**3.8**

Pagliari

*Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:*

*«0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato».*

**3.9 (testo 2)**

Pagliari, Lo Moro, De Monte, Gotor, Migliavacca, Mineo, Pizzetti, Russo

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «il soggetto fornito» con le seguenti: «l'organo o comunque il soggetto investito».*

**3.10**

Bisinella, Comaroli

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «è assicurata» con le seguenti: «è promossa».*

**3.11**

Bisinella, Comaroli

*Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «minoranze» inserire le seguenti: «ove presenti».*

### **3.17**

Lo Moro, Gotor, Migliavacca, Pizzetti

*Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali».

### **3.21**

Lo Moro, De Monte, Gotor, Migliavacca, Mineo, Pagliari, Pizzetti, Russo

*Al comma 3, sostituire le parole: «clausole di» con le seguenti: «disposizioni per».*

## **Art. 4**

### **4.1 (testo 2)**

Pagliari, Lo Moro, De Monte, Gotor, Migliavacca, Mineo, Pizzetti, Russo

*Al comma 1, sostituire le parole da: «I partiti politici» fino a: «la inoltrano» con le seguenti: «Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto».*

### **4.3**

Bruno

*Al comma 2, sostituire le parole: «la conformità dello statuto alle disposizioni di cui» con le seguenti: «la presenza nello statuto degli elementi indicati».*

### **4.4 (testo 2)**

Pagliari

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni.».

### **4.5 (testo 2 corretto)**

Pagliari, Lo Moro

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso».

#### **4.100 (testo corretto)**

De Monte, *relatrice*

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, dopo la parola: "decreto", inserire le seguenti: "nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti";*

b) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "articoli 11 e 12" con le seguenti: "articoli 11, 12 e 16"; sostituire il secondo periodo con il seguente: "Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10."*

#### **4.10 (testo corretto)**

Pagliari, Lo Moro

*Al comma 8, sostituire le parole: «portale internet ufficiale del Parlamento italiano» con le seguenti: «sito internet ufficiale del Parlamento italiano».*

*Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «portale internet ufficiale del Parlamento italiano», ovunque ricorrono, con le seguenti: «sito internet ufficiale del Parlamento italiano».*

### **Art. 5**

#### **5.1 (testo 2)**

Endrizzi, Campanella, Morra, Fattori

*Al comma 1, dopo le parole: «e ai bilanci», inserire le seguenti: «, compresi i rendiconti,».*

#### **5.200**

De Monte, *relatrice*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti *internet* dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il rendiconto di esercizio è corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, della relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché del verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito *internet* ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito *internet* sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441."

## **5.5**

Pagliari

*Al comma 3, sostituire le parole da: «nel sito internet della Camera» a: «ufficio di Presidenza della Camera dei deputati», con le seguenti: «nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano».*

## **Art. 6.**

### **6.1 (testo corretto)**

Pagliari, Lo Moro

*Al comma 1, prima delle parole: «Al bilancio dei partiti» inserire le seguenti: «A decorrere dall'esercizio 2014,».*

### **6.2 (testo 2)**

Giuseppe Esposito, Augello

*Al comma 1, dopo la parola: «regionali» inserire le seguenti: «o corrispondenti a più Regioni».*

## **Art. 7.**

### **7.1**

Susta, Maran

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nella seconda sezione del» e, dopo la parola: «iscritti» aggiungere la seguente: «nel».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 8, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «dalla seconda sezione del» e, dopo le parole: «partito politico» aggiungere la seguente: «dal».*

### **7.3 (testo corretto)**

Pagliari, Lo Moro

*Al comma 2, prima delle parole: «Le articolazioni territoriali» inserire le seguenti: «A decorrere dall'esercizio 2014,».*

### **7.4 (testo 2)**

Lo Moro, De Monte, Gotor, Migliavacca, Mineo, Pagliari, Pizzetti, Russo

*Al comma 2, sostituire le parole: «Le articolazioni territoriali di livello regionale» con le seguenti: «Le articolazioni regionali».*

## **Art. 9.**

### **9.100**

De Monte, relatrice

*Al comma 3, sostituire le parole: «un ventesimo» con le seguenti: «un quinto».*

## **9.7**

Pagliari, Lo Moro

*Al comma 5, dopo le parole: «suddivise tra i partiti», inserire le seguenti: «iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4».*

## **Art. 10.**

### **10.6**

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Palermo, Berger, Panizza

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.».*

### **10.200 (testo 3)**

De Monte, *relatrice*

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) cui dichiaro di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto."*

### **10.300**

De Monte, *relatrice*

*Sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100 mila euro annui."*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 11.*

### **10.31**

Endrizzi, Campanella, Crimi, Morra, Fattori, Lezzi, Martelli

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».*

### **IDENTICI 10.34 e 10.35**

### **10.34**

Mineo

### **10.35**

Pizzetti, Pegorer, Lo Moro, Gotor, Migliavacca

*Al comma 8, sostituire le parole: «euro 200.000», con le seguenti: «euro 100.000».*

## Art. 11.

### 11.30

Maran

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in danaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto, sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima della iscrizione al registro ai sensi dell'articolo 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi dell'articolo 10, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.».

### 11.5 (testo 2 corretto)

Pagliari, Pizzetti, Lo Moro

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 20.000 euro annui».

### 11.15

Susta, Maran

*Sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

*Conseguentemente, al comma 7 sopprimere le parole: «ovvero delle somme di cui al comma 3».*

### 11.19 (testo 2)

Calderoli, Bisinella

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».

### 11.24

Lo Moro, De Monte, Gotor, Migliavacca, Mineo, Pagliari, Pizzetti, Russo

*Al comma 6, dopo le parole: «ente che controlla i soggetti medesimi» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché dalle società aggiudicatarie di contratti pubblici».*

## **IDENTICI 11.100, 11.25, 11.26, 11.27**

### **11.100**

Il Governo

### **11.25**

Augello, Giuseppe Esposito

### **11.26**

Lo Moro, De Monte, Gotor, Migliavacca, Mineo, Pagliari, Pizzetti, Russo

### **11.27**

Zanettin

*Sopprimere il comma 8.*

### **11.0.3 (testo corretto)**

De Petris

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

1. Il divieto di cui al primo e secondo periodo dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si estende ai finanziamenti e ai contributi a titolo personale erogati da componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori delle società con partecipazione di capitale pubblico, nonché delle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società.»

### **12.100 (testo 2)**

De Monte, *relatrice*

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti.

3-bis. In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite:

a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalità di trasmissione telematica;

b) le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille.».

### **Art. 13.**

#### **13.0.1 (testo 2)**

Pagliari, Lo Moro

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«13-bis**

*(Giurisdizione su controversie)*

1. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 8, comma 8.

2. Si applica il rito speciale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni».

### **Art. 14.**

#### **14.0.1**

Pagliari, Lo Moro

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali)*

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento; per il successivo invio alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere"».

#### **14.0.4**

Pagliari, Lo Moro

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali)*

1. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, prima delle parole: "la sezione regionale di controllo", sono inserite le seguenti: "il collegio istituito presso la"».

### **Art. 17.**

#### **17.0.100**

De Monte, relatrice

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**



1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione, di cui all'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, spettano all'Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

## **Art. 18.**

### **18.1 (testo 3)**

Crimi, Endrizzi, Morra, Campanella, Fattori, Lezzi, Martelli

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini del presente decreto, per assicurare la pubblicità e l'accessibilità dei dati, questi sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»